

Ordine dei Geologi Regione del Veneto

Mestre Venezia, 30 aprile 2020

Prot. 0000685/20

Spett.le
VIACQUA S.P.A.
viacqua@pec.viacqua.it

e, p.c.

manuela.vecchiatti@viacqua.it
stefano.dattilio@viacqua.it

OGGETTO: APPALTI MISTI DI SERVIZI PROFESSIONALI E DI PRESTAZIONI IMPRENDITORIALI DI NATURA GEOLOGICA ED AMBIENTALE

Abbiamo ricevuto segnalazioni da alcuni iscritti che il Vostro Ente ha richiesto, con riferimento alle **procedure di appalto da Voi identificate con codici R20-S1596 e G20-S1298**, la formulazione di offerte per l'affidamento di appalti di prestazioni imprenditoriali di indagini geologiche, geotecniche ed ambientali e di servizi di stesura di vari elaborati progettuali tecnici, tra cui la relazione geologica.

In merito, è doveroso esplicitare in premessa alcuni principi:

- Gli affidamenti in questione si inquadrano nei contratti misti di appalto, regolati dalle disposizioni dell'art. 28 del d.lgs. n. 50/2016, in quanto costituiti da prestazioni professionali ed imprenditoriali, aventi diversi scopi. Pertanto, è necessario il possesso, da parte dell'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento, dei requisiti di qualificazione e delle capacità prescritti per ciascuna prestazione prevista dal contratto.
- Ai sensi dell'art. 24, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio complesso costituito dalla somma delle diverse prestazioni professionali ed imprenditoriali sopra indicate, di cui alcune riservate ai geologi iscritti all'albo, deve richiedersi, nei documenti di gara, esplicitamente l'indicazione del responsabile di quella parte del servizio riservata a tali professionisti.
- Da quanto sopra indicato deriva che i documenti di gara debbono dettagliatamente identificare la natura, le caratteristiche e la quantificazione delle singole prestazioni oggetto di affidamento, prevedendo i requisiti di qualificazione e le capacità necessari per l'esecuzione di ognuna di esse (sul punto, cfr.: Cons. Stato, sentenza n. 3918/2017; A.N.A.C., delibera del Consiglio n. 332/2016).
- Essendo la redazione della relazione geologica di competenza esclusiva dei geologi iscritti all'albo ai sensi degli artt. 3 della legge n. 112/193 e 41 del d.P.R. n. 328/2001 (sul punto, cfr.: Consiglio di Stato, parere n. 2118/2011; Consiglio di Stato, sentenza n. 5909/2008; Consiglio di Stato, sentenza n. 701/1995;

- Consiglio di Stato, Ad. Plen., parere n. 154/1994; Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Ad. Gen., parere n. 138/1993; Cons. Stato, parere n. 164/1992; T.A.R. Umbria, sentenza n. 142/1994), la documentazione di gara deve, quindi, prevedere la presenza di tali professionisti nella struttura affidataria e la loro necessaria iscrizione.
- Ciò al fine di evitare ogni forma di subappalto, anche indiretto, di tale essenziale elaborato progettuale specialistico, in quanto vietato dall'art. 31, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, come attuato dalle Linee Guida n. 1 dell'A.N.A.C., le quali ribadiscono la necessaria presenza del geologo iscritto all'albo nella struttura affidataria della progettazione, che deve comprendere la relazione geologica ai sensi dei vigenti artt. 19, 26 e 35 del d.P.R. n. 207/2010 (sul punto, cfr.: Cons. Stato, sentenza n. n.1595/2016; Cons. Stato, sentenza n. 3285/2016; ANAC, delibera n. 583/2016; ANAC, delibera n. 615/2017).
 - Nel rispetto della normativa tributaria vigente, le attività imprenditoriali e professionali di cui in epigrafe sono sottoposte a regimi fiscali ed impositivi diversi.
 - In considerazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni (Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018) e della Circolare n. 7/C.S.LL.PP., 21 gennaio 2019, il professionista necessita di sufficienti informazioni relativamente all'opera, all'ambiente e alle peculiarità dell'intervento per la redazione del proprio elaborato specialistico, oltre che per una corretta quantificazione del compenso ai sensi dell'art. 24, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016.

La documentazione delle procedure di gara da Voi identificate con codici R20-S1596 e G20-S1298 specifica che sono ammessi a parteciparvi i soggetti di cui agli artt. 45, 47 e 48 del d.lgs. n. 50/2016, escludendo, quindi, che possano concorrere gli operatori economici di cui all'art. 46 dello stesso d.lgs. n. 50/2016, cioè i professionisti singoli o associati abilitati all'affidamento degli specifici servizi di architettura e ingegneria oggetto di appalto.


Ciò nonostante si richieda esplicitamente la redazione della relazione geologica, con sua valutazione nell'ambito dell'offerta tecnica ed economica.

In virtù di quanto riportato sopra, invitiamo la Stazione appaltante a rispettare i principi normativi, giurisprudenziali e di indirizzo richiamati nell'espletamento delle procedure di appalti misti di indagini geologiche, geotecniche ed ambientali e di attività professionali per la stesura della relazione geologica, essendo le prime ad appannaggio di imprese singole, i consorzi e raggruppamenti temporanei di concorrenti ai sensi degli artt. 45, 47 e 48 del d.lgs. n. 50/2016 e le seconde riservate al geologo iscritto all'albo singolo o facente parte di una complessa struttura di progettazione come indicato al paragrafo I.3 delle Linea Guida n. 1 dell'ANAC, quale operatore di cui all'art. 46 del d.lgs. n. 50/2016.

Nel contempo, intimiamo, quindi, a Viacqua S.p.A. di procedere, in via immediata, **all'annullamento in autotutela delle procedure di affidamento indicate in epigrafe.**

In attesa di un cortese riscontro positivo e con riserva di valutare ogni eventuale azione di legge per la tutela della professione dei geologi iscritti all'albo in sua mancanza, restiamo a disposizione per ogni chiarimento e porgiamo cordiali saluti.

Il Segretario
Dott. Geol. Niccolò Iandelli



Il Presidente
Dott.ssa Geol. Tatiana Bartolomei

